

CAPITOLATO TECNICO

1. SPECIFICHE DEI PRODOTTI

Combustibile navale distillato privo di componente sintetica a simbolo NATO F-76, rispondente alla specifica tecnica MM PRF 1000A - Ed. Aprile 2015 e/o, solo per rifornimenti diretti alle Unità Navali non rifornitrici, gasolio a specifica DMA - ISO 8217.

2. CALCOLO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE E PROCEDURE DI CALCOLO DEL PREZZO UNITARIO DI FORNITURA

2.1. Calcolo del prezzo di aggiudicazione

L'aggiudicazione della fornitura di combustibile navale distillato sarà effettuata in favore della ditta che avrà offerto il minore prezzo, determinato come media ponderata (Δ_m) dei Δ_i (Delta) offerti per ciascun cluster riportato al para 2.5, in aggiunta al valore del carburante, da ricavarsi dalla Pubblicazione PLATTS European Marketscan, relativamente all'Area "Mediterranean cargoes CIF Med (Italy) – Gasoil 0.1%.

Il predetto "delta" dovrà tenere conto di ogni onere, spesa a compenso che l'aggiudicatario dovrà sostenere per l'effettuazione della fornitura, avuto riguardo alle sedi di rifornimento oggetto del contratto e delle relative percentuali stimate di prodotto da consegnare.

Il quantitativo stimato del prodotto da consegnare potrà variare sulla base delle esigenze operative connesse all'assolvimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione. Pertanto, l'aggiudicatario, nella formulazione dell'offerta dovrà tenere conto di tutte le condizioni contrattuali indicate nel presente capitolato, e di tutti gli oneri connessi all'espletamento della fornitura, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza del personale.

2.2. Formazione del prezzo di aggiudicazione

L'incremento che darà luogo all'aggiudicazione, sarà costituito dal valore complessivo delle spese accessorie, che risulterà determinato come da modello di offerta allegato al disciplinare di gara e lo schema di aggiudicazione in appendice al presente capitolato.

2.3. Formazione e calcolo del prezzo degli ordini di fornitura

2.3.1 Formazione del prezzo per la fornitura carburante

Il prezzo unitario deve essere espresso in Euro per Tonnellata Metrica (EUR/TM). Detto prezzo risulterà dalla sommatoria tra la componente variabile calcolata sulla scorta della media delle quotazioni indicizzate del prodotto petrolifero nel periodo di riferimento (come evinte dalla pubblicazione PLATTS European Marketscan, relativamente all'area "*Mediterranean cargoes CIF Med (Italy) - Gasoil 0.1 %*") e l'onere aggiuntivo "delta" riferito alla particolare fornitura in atto.

2.3.2 Procedura di calcolo del prezzo unitario

Il calcolo del prezzo unitario del combustibile navale distillato, riferito al giorno di approntamento e/o ad altra specifica data, si effettua come segue:

- a) si individuano le ultime 10 (dieci) quotazioni del Platts precedenti il giorno in riferimento al quale deve essere stabilito il prezzo;
- b) si calcola la media delle 10 (dieci) quotazioni minime giornaliere (**Pmed10**) in USD/TM, esprimendo tale media con due cifre decimali;
- c) si calcola la media dei valori del cambio USD/EUR per i dieci (10) giorni per i quali si è rilevata la quotazione PLATTS (**\$med10**);
- d) si dividono le due medie tra di loro $[(Pmed10)/(\$med10)]$ per ottenere la quotazione espressa in EUR/TM;
- e) si individua, nella relativa tabella di cui al contratto, l'importo dell'onere aggiuntivo (cosiddetto "delta"), riferito alla particolare fornitura in atto (quantitativo/modalità di consegna);
- f) il prezzo unitario del combustibile navale distillato, riferito al giorno in esame, è dato dalla somma dei valori ottenuti ai precedenti punti d) ed e). Il prezzo unitario del combustibile navale distillato deve essere calcolato alla seconda cifra decimale se espresso in EUR/TM.
- g) valore di aggiudicazione espresso in EUR/TM, ed aggiornato in misura pari al 100% della variazione annuale dell'indice FOI - nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi - dell'ISTAT, verificatesi nell'anno precedente. I valori dei Delta sono aggiornati annualmente a decorrere dal tredicesimo mese dalla data di attivazione del contratto, previa richiesta della ditta, da sottoporre alla valutazione di una commissione nominata ad hoc.
- h) La ditta aggiudicataria si impegna, a propria cura e spese, a mettere nelle condizioni l'Amministrazione Difesa (Ente Gestore del contratto) che emette l'Ordine di fornitura, di poter verificare tutti i valori necessari ai fini della determinazione del prezzo unitario.

2.3.3 Cambi di riferimento

Per la trasformazione delle singole quotazioni del prodotto di riferimento da USD/TM in EUR/TM verranno utilizzati i valori USD/EUR dei “Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo dal Ministero dell’Economia e delle Finanze” riportati sulle Gazzette Ufficiali (GG.UU.) della Repubblica Italiana o sul sito internet U.I.C. della Banca d’Italia riferiti agli stessi giorni delle dieci quotazioni del PLATTS utilizzate. Nel caso in cui, nel periodo considerato, venissero meno uno o più cambi USD/EUR, si farà riferimento al cambio USD/EUR esposto sulle GG.UU. o sul sito internet della Banca d’Italia del primo giorno utile immediatamente precedente il giorno in cui si è verificata la mancanza di cambio.

2.4. Aggiornamento del prezzo in caso di ritardo nell’approntamento

Qualora la Ditta non sia in grado di approntare il prodotto nei tempi richiesti, non si terrà conto di eventuali aumenti di prezzo intervenuti dall’ultimo giorno utile per l’approntamento, mentre verranno conteggiate le eventuali riduzioni.

2.5 Determinazione del Delta per specifici “cluster”

I delta, riferiti a specifici cluster saranno definiti in funzione dei quantitativi ordinati (dove il quantitativo singolo ordinato, si riferisce al singolo ordinativo (Logistic request – Logreq) anche se destinato a più utenti e/o sedi diverse), come di seguito riportati:

CLUSTER	Q.TA’ ORDINABILE
i=1	Da 27 a 2.999 TM
i=2	Da 3.000 a 9.999 TM
i=3	≥ 10.000 TM

Per rifornimenti diretti alle UU.NN., per quantitativo riconducibili al Cluster i=1, qualora siano eseguiti mediante combustibile conforme alla specifica tecnica DMA – ISO 8217 (in alternativa al gasolio navale distillato a simbolo NATO F-76), dovrà essere prevista una riduzione pari al 10% del valore previsto del PLATTS di riferimento, tenuto conto della maggiore facilità di reperimento del combustibile DMA, del numero inferiore di esami dei parametri fisico-chimici, e con limiti di accettabilità meno restrittivi rispetto al gasolio navale F76.

3. DESTINAZIONE DEL PRODOTTO

I luoghi di fornitura per la Marina Militare sono i seguenti:

- Depositi M.M. di Augusta, La Spezia e Taranto;

- Deposito ENI di Taranto (oltre ad eventuali ulteriori depositi che dovessero essere noleggiati sul territorio nazionale da parte della Marina Militare);
- Unità Rifornitrici M.M.;
- UU.NN. ormeggiate presso le basi M.M. (solo in caso di motivi ostativi al rifornimento presso i depositi M.M).

4. MODALITÀ DI EMISSIONE/RICEZIONE DEGLI ORDINI DI FORNITURA

L'ordine di fornitura, il cui quantitativo minimo ordinabile per Depositi sarà non inferiore a 3.000 TM, dovrà essere inoltrato a cura dell'Ente Gestore includendo le sottototate informazioni:

- data e numerazione progressiva di riferimento;
- riferimento all'Ente che ha avanzato la richiesta di approvvigionamento del prodotto;
- l'indicazione del deposito (La Spezia-Taranto-Augusta)/Unità Rifornitrice /Unità Navale destinatari della fornitura;
- il quantitativo e la tipologia del prodotto da consegnare espresso in tonnellate metriche;
- per il servizio di rifornimento alle Unità Navali, i tempi di sosta della nave.

Nel caso di consegna del prodotto direttamente alle Unità Navali nelle basi di LA SPEZIA – TARANTO – AUGUSTA, qualora le condizioni operative non permettano di concedere l'approntamento nei tempi indicati nel contratto, gli ordini di rifornimento potranno pervenire fino a 10 (dieci) giorni prima della data di inizio della sosta in porto dell'Unità Navale. Detti ordini dovranno essere esplicitamente confermati dalla Ditta, e potranno essere disdetti o variati dall'Ente Gestore, senza alcun onere a carico dell'A.D., fino al giorno precedente a quello di inizio della sosta in porto dell'Unità Navale.

La Ditta contraente, ricevuto l'ordine, comunicherà all'Ente Gestore competente ed al destinatario, insieme con l'avvenuta ricezione dell'ordine, il nominativo del proprio rappresentante, la modalità di approntamento prescelto, i dati identificativi del mezzo/natante che provvederà alla consegna, le eventuali particolarità sulle modalità di carico nonché la data e l'ora presumibile di arrivo del mezzo rifornitore. A tal proposito l'Ente Destinatario si impegna a fornire ogni possibile supporto e collaborazione alle operazioni di scarica, purché le stesse possano oggettivamente essere espletate in tempo utile ed entro la data e l'orario precedentemente comunicati.

Nel caso di consegne a mezzo nave cisterna la ditta è tenuta ad informarsi ed a rispettare le ordinanze e regolamenti del porto, in cui la nave cisterna dovrà scaricare il prodotto, emesso dalle autorità competenti in materia.

Nel computo del tempo occorrente alle operazioni di approntamento, a cura e spese della Ditta, va considerato il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni doganali/amministrative, se necessarie, relative al prodotto.

Per i rifornimenti alle Unità Navali tale comunicazione dovrà essere effettuata dalla Ditta entro i 5 (cinque) giorni precedenti a quello dell'inizio della sosta in porto dell'Unità Navale.

Gli ordinativi non comunicati secondo le modalità temporali prescritte potranno essere rifiutati dalla Ditta entro 5 giorni dalla loro ricezione. In caso contrario dovranno comunque essere soddisfatti alle condizioni contrattualmente stabilite.

5. MODALITÀ DI APPRONTAMENTO, VERIFICA DI CONFORMITÀ E CONSEGNA

La comunicazione di approntamento del prodotto in fornitura deve pervenire all'Ente Gestore almeno 5 giorni prima della data prevista per l'approntamento stesso.

In detta comunicazione, che deve essere fornita tramite email istituzionale o altro mezzo atto a dimostrare inequivocabilmente la data della ricezione, la Ditta deve comunicare:

- la località (deposito/raffineria/nave cisterna) ove sarà presente il prodotto approntato o la data di arrivo "a destino" della nave cisterna/bettolina contenente il prodotto richiesto; nel caso di consegna ad UU.NN. non rifornitrici dovrà essere specificata anche la modalità di consegna (bettolina, natante semovente, autocisterna o altro) che dovrà essere specificamente accettata dall'A.D.
- l'indicazione del laboratorio di analisi ove eseguire le prove di conformità.

Si riportano di seguito le procedure e gli accertamenti da seguire per la consegna del prodotto a seconda delle modalità di approntamento prescelto a cura del verificatore/commissione di verifica di conformità e di un rappresentante della Ditta:

Approntamento a destino (deposito /Unità Rifornitrici):

- a. Premettendo che in questo caso i termini per l'approntamento sono fissati in 30 (trenta) giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione della richiesta di fornitura, dovrà essere eseguita una verifica di massima del quantitativo di combustibile in fornitura. Qualora il quantitativo consegnato non rientri in una tolleranza di massimo il 5% in meno, verrà redatto un "verbale di mancato approntamento" a cura del Direttore di Esecuzione Contrattuale ed applicate le penali indicate nel contratto;
- b. Dopo la verifica del quantitativo approntato, congiuntamente con un rappresentante della Ditta, si procederà a prelevare e sigillare una serie di n°3 (tre) campioni di combustibile, dopo la necessaria decantazione dello stesso, destinati: uno alla Direzione di Intendenza M.M. interessata; uno alla ditta; uno al laboratorio prescelto per le analisi di verifica di conformità, redigendo un "verbale di approntamento al campionamento per la verifica di conformità" (applicando la marca da bollo prevista dalla normativa vigente, a cura della ditta), congiuntamente dal Responsabile del Deposito M.M., in contraddittorio con la Ditta o suo delegato. In tale verbale dovranno essere indicate le modalità di campionamento del combustibile (data, luogo, numero di campioni, modalità di prelievo, consegna dei campioni, etc.).
- c. A cura della Ditta dovrà essere presentato il certificato di analisi relativo alla partita di prodotto in fornitura.

- d. Il serbatoio della Ditta o della nave cisterna dal quale sono stati prelevati i suddetti campioni, deve essere sigillato “in entrata” dall’incaricato dell’A.D. La Ditta garantirà l’integrità dei sigilli fino all’inizio delle operazioni di scarica.
- e. Nel caso in cui i campioni debbano essere analizzati in laboratori esterni gli stessi dovranno essere forniti dalla Ditta in posizione doganale nazionalizzata. I campioni necessari per la determinazione delle caratteristiche chimico-fisiche del prodotto, e le spese di analisi, anche se effettuate in laboratori terzi, sono a carico della Ditta contraente.
- f. Accertamento dell’esatto volume di combustibile consegnato, che sarà verificato sulla base di quanto riportato nel “verbale di verifica di conformità” (assolvendo l’imposta di bollo prevista dalla normativa vigente, a carico della ditta), compilato congiuntamente dal Responsabile del Deposito M.M. e della Dogana o, in assenza di questo, in contraddittorio con la Ditta, mediante stazzatura del serbatoio ricevente prima del trasferimento nello stesso del prodotto in fornitura e dopo i tempi tecnici necessari per la decantazione.
- g. Accertamento della densità e della temperatura del combustibile del quale è stato determinato il volume. La densità del combustibile riferita alla temperatura di 15°C, a scelta dell’A.D. potrà essere rilevata dal certificato d’analisi o essere ricavata utilizzando le tabelle 53 B e 54 B pubblicate nel volume VIII del *Petroleum Measurement Tables*, edita dall’ A.S.T.M. e stampate dal Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Dogane - su autorizzazione dell’A.S.T.M.
- h. Esecuzione dei controlli di tipo “A”. Consiste nell’esecuzione di tutte le prove elencate nella tabella 1 della specifica relativa al combustibile fornito.
- i. Esecuzione dei controlli di tipo “C” in accordo allo STANAG 3149 su campioni rappresentativi prelevati da ogni deposito della nave cisterna/bettolina rifornitrici, prima di autorizzare lo scarico del combustibile.
- j. Accertamento del quantitativo preciso di prodotto effettivamente consegnato, espresso in tonnellate metriche, determinato moltiplicando il volume, espresso in mc., per la densità accertati. Nei documenti da utilizzare per fini amministrativi, il quantitativo oggetto di ciascun rifornimento deve essere indicato in tonnellate metriche. Dovrà inoltre essere indicato l’equivalente in metri cubi alla temperatura di 15°C.

Approntamento presso il deposito/raffineria di proprietà della/o indicato dalla Ditta:

- a. Premettendo che in questo caso i termini per l’approntamento sono fissati in 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione della richiesta di fornitura, dovrà essere eseguita una verifica della rispondenza del combustibile alle specifiche di riferimento (fanno fede i certificati di analisi a corredo del prodotto) e del relativo quantitativo di massima in fornitura (cfr. art. 12 del contratto);
- b. Dopo la verifica del quantitativo approntato, congiuntamente con un rappresentante della Ditta, si procederà a prelevare e sigillare una serie di n°3 (tre) campioni di combustibile, dopo la necessaria

decantazione dello stesso, destinati: uno all'Ente ricevente; uno alla ditta; uno al laboratorio pre-scritto per le analisi di verifica di conformità.

- c. Il serbatoio della Ditta o della nave cisterna dal quale sono stati prelevati i suddetti campioni, deve essere sigillato "in entrata" dall'incaricato dell'A.D. La Ditta garantirà l'integrità dei sigilli fino all'inizio delle operazioni di scarica.
- d. Nel caso in cui i campioni debbano essere analizzati in laboratori esterni gli stessi dovranno essere forniti dalla Ditta in posizione doganale nazionalizzata. I campioni necessari per la determinazione delle caratteristiche chimico-fisiche del prodotto, e le spese di analisi, anche se effettuate in laboratori terzi, sono a carico della Ditta contraente.
- e. Accertamento dell'esatto volume di combustibile consegnato, che sarà verificato sulla base di quanto riportato nel "verbale di verifica di conformità" (assolvendo l'imposta di bollo prevista dalla normativa vigente) compilato congiuntamente dal Responsabile del Deposito M.M. e della Dogana o, in assenza di questo, in contraddittorio con la Ditta, mediante stazzatura del serbatoio ricevente prima del trasferimento nello stesso del prodotto in fornitura e dopo i tempi tecnici necessari per la decantazione.
- f. Accertamento della densità e della temperatura del combustibile del quale è stato determinato il volume. La densità del combustibile riferita alla temperatura di 15°C a scelta dell'A.D., potrà essere rilevata dal certificato d'analisi o essere ricavata utilizzando le tabelle 53 B e 54 B pubblicate nel volume VIII del *Petroleum Measurement Tables*, edita dall' A.S.T.M. e stampate dal Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Dogane - su autorizzazione dell'A.S.T.M.
- g. Esecuzione dei controlli di tipo "A". Consiste nell'esecuzione di tutte le prove elencate nella tabella 1 della specifica relativa al combustibile fornito.
- h. Esecuzione dei controlli di tipo "C" in accordo allo STANAG 3149 su campioni rappresentativi prelevati da ogni deposito della nave cisterna/bettolina rifornitrici, prima di autorizzare lo scarico del combustibile.
- i. Accertamento del quantitativo preciso di prodotto effettivamente consegnato, espresso in tonnellate metriche, determinato moltiplicando il volume, espresso in mc., per la densità accertati.
Nei documenti da utilizzare per fini amministrativi, il quantitativo oggetto di ciascun rifornimento deve essere indicato in tonnellate metriche. Dovrà inoltre essere indicato l'equivalente in metri cubi alla temperatura di 15°C.

In caso di consegna alle U.U.N.N. non rifornitrici:

- a. Verifica della rispondenza del combustibile alle specifiche di riferimento (fanno fede i certificati di analisi a corredo del prodotto) e del relativo quantitativo di massima in fornitura (cfr. art. 12 del contratto);
- b. Esecuzione dei controlli di tipo "C" plus, in accordo con lo STANAG 3149 verificando che il "punto di infiammabilità" non risulti inferiore a 60°C.

- c. In caso di buon esito dei controlli di cui sopra, sarà autorizzato il trasferimento del combustibile nei serbatoi dell'Unità Navale.
- d. Qualora, per effetto dei controlli di cui ai precedenti comma a e b, il prodotto non sia in linea con quanto richiesto, sarà redatto, a cura dell'U.N. ricevente un "verbale di mancato o parziale approntamento", e la Ditta sarà tenuta a completare la fornitura entro i termini temporali inizialmente previsti per quello specifico rifornimento. Nel caso in cui il nuovo rifornimento venga effettuato oltre i termini previsti dall'ordine, saranno applicate le penalità previste dal contratto.
- e. Accertamento dell'esatto volume di combustibile consegnato. In caso di fornitore o ricevitore munito di contatore volumetrico, farà fede il volume rilevato con il contatore. In caso di fornitore e/o ricevitore privi di contatore volumetrico, si procederà ad una verifica, in contraddittorio con la Ditta, del quantitativo effettivamente consegnato, mediante stazzatura dei mezzi di rifornimento e/o dei depositi di bordo.
- f. Accertamento della densità e della temperatura del combustibile del quale è stato determinato il volume. La densità del combustibile riferita alla temperatura di 15°C potrà essere rilevata dal certificato d'analisi o essere ricavata utilizzando le tabelle 53 B e 54 B pubblicate nel volume VIII del *Petroleum Measurement Tables*, edita dall' A.S.T.M. e stampate dal Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Dogane - su autorizzazione dell'A.S.T.M.
- g. Accertamento del quantitativo preciso di prodotto effettivamente consegnato, espresso in tonnellate metriche, determinato moltiplicando il volume, espresso in mc per la densità accertati. L'esito dell'accertamento verrà registrato sul "Concordato sulla consegna di combustibili" di cui all'ANNESSE n.2 del presente Allegato. Nei documenti da utilizzare per fini amministrativi, il quantitativo oggetto di ciascun rifornimento deve essere indicato in tonnellate metriche. Dovrà inoltre essere indicato l'equivalente in metri cubi alla temperatura di 15°C.
- h. Accertamento del quantitativo preciso di prodotto effettivamente consegnato, espresso in tonnellate metriche, determinato moltiplicando il volume, espresso in mc., per la densità misurata. Nei documenti da utilizzare per fini amministrativi, il quantitativo oggetto di ciascun rifornimento deve essere indicato in tonnellate metriche. Dovrà inoltre essere indicato l'equivalente in metri cubi alla temperatura di 15°C.
- i. L'esito dell'accertamento verrà registrato sul "Concordato sulla consegna di combustibili" di cui all'ANNESSE n.2 del presente Allegato. Nei documenti da utilizzare per fini amministrativi, il quantitativo oggetto di ciascun rifornimento deve essere indicato in tonnellate metriche. Dovrà inoltre essere indicato l'equivalente in metri cubi alla temperatura di 15°C.

A completamento delle indicazioni fornite nel presente paragrafo si specifica quanto segue:

- I laboratori utilizzati per l'esecuzione delle analisi dovranno essere terzi e certificati Accredia;
- Le modalità di approntamento e consegna dovranno essere accettate dalla Marina Militare a seguito di una valutazione tecnico-operativa;

- Qualora il prodotto sia stato approntato presso il deposito/raffineria della Ditta o su nave cisterna della Ditta per la consegna a destino, lo stesso deve essere consegnato direttamente all'Ente Destinatarario, solo dopo favorevole verifica di conformità e accettazione, a mezzo bettolina/natante se-movente, a cura, rischio e spese della Ditta;
- Alla Ditta è demandato l'onere del disbrigo di ogni pratica doganale ed amministrativa prevista, avendo cura che l'assolvimento di tali incombenze avvenga in tempo e con le modalità utili a permettere la corretta scarica del mezzo rifornitore in accordo con i controlli di cui al presente paragrafo;
- Alla Ditta sono altresì demandate tutte le incombenze relative al rispetto di tutte le misure di sicu-rezza ed ambientali, da rendere operative al momento del rifornimento, in accordo con la vigente legislazione in materia, e secondo quanto stabilito in merito dalla locale Autorità Portuale;
- Deve essere prevista la possibilità per il personale dell'A.D. di effettuare visite presso gli stabili-menti di lavoro/uffici della Ditta aggiudicataria del Contratto.

Sono inoltre a cura e spese della Ditta (vedi anche paragrafo 2.1):

- I costi necessari per l'ormeggio e la sosta delle navi in porto (agenzie marittime, rimorchiatori, si-stemazioni di sicurezza ed antinquinamento);
- Gli eventuali dazi per la scarica dei prodotti;
- I costi per l'esecuzione delle analisi descritte nel presente contratto.